

Carta Costituente

TERZA CARTA COSTITUENTE

della Aggregazione per i diritti di minoranza nazionale veneta

Il “popolo veneto” è una realtà esistente storica, sociale e culturale, millenaria ed indigena dell’Europa.

Con l’approvazione del PDL 116/2016 la Regione Veneto ha riconosciuto che sono diritti umani del “popolo veneto” le previsioni della “*Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali*” del Consiglio d’Europa (STE n.157), resa esecutiva dallo Stato Italiano con L.n.302/1997.

Per la legge regionale veneta, come previsto dal diritto internazionale, fanno parte del popolo veneto anche quelle comunità che sono ad esso legate storicamente o culturalmente o linguisticamente anche al di là dei confini regionali. Fanno inoltre parte del popolo veneto le comunità dei Cimbri e dei Ladini previsti dalla legge della regione Veneto.

La presente Carta Costituente pone le basi etiche, comportamentali, regolamentari e giuridiche dell’Aggregazione incaricata della raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee di appartenenza ai fini dell’esercizio dei diritti di “minoranza nazionale”.

Oltre ai paragrafi precedenti, la Carta è costituita dalle seguenti norme statutarie:

1. l’Aggregazione costituisce l’espressione unitaria del popolo veneto finalizzata all’esercizio dei diritti di minoranza nazionale;
2. partecipano all’Aggregazione gli enti e associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete; nella “cultura” si comprendono anche la storia e la civiltà del popolo veneto, e per “lingue” si intendono tutte quelle storicamente parlate in un territorio storico del popolo veneto;
3. ciascun ente o associazione partecipante esprime un membro che deve essere formalmente rappresentante o plenipotenziario dello stesso;
4. i membri devono riconoscere la nazionalità veneta, ed il proprio ente o associazione deve deliberare il riconoscimento della stessa ed avere uno statuto compatibile;
5. l’Aggregazione si compone delle “Associazioni Maggiormente Rappresentative” (AMR) costituite dai membri;
6. i membri decidono a quale AMR appartenere, in considerazione anche di un equilibrio fra le stesse in termini di rappresentatività;
7. entro il 12 marzo 2017¹ l’Assemblea stabilisce il regolamento di voto; fino all’entrata in vigore del regolamento di voto, i membri si riuniscono in Assemblea e deliberano a maggioranza semplice dei presenti, ossia con un numero di voti favorevoli maggiore della metà dei presenti con diritto di voto;

¹ La scadenza del 31 gennaio 2017 è stata modificata dall’Assemblea in data 30 gennaio

- l'assenza di uno o più membri non invalida il voto; i membri possono avere la delega di voto di un solo altro membro; il membro delegato esprime il voto per conto del membro delegante con pari valore legale; Il membro che delega un altro membro comunica il fatto al gruppo, il segretario lo riporta nel verbale;²
8. con l'entrata in vigore del regolamento, l'Assemblea sarà composta dai membri rappresentativi delle AMR, e ciascuna AMR avrà un numero di membri in base al peso delle associazioni ed enti costituenti;
 9. ciascuna AMR può decidere al suo interno le modalità di turnazione dei propri membri per la rappresentanza all'interno dell'Assemblea;
 10. ciascun ente o associazione aderente entro il 31 dicembre 2016 sarà comunque "primo firmatario";
 11. ferma restando la nazionalità veneta dei membri, l'autogoverno dell'Aggregazione si realizzerà in conformità alla storia e tradizione del popolo veneto, e vieterà immediatamente ogni forma regolamentare o statutaria o di altro tipo che di fatto realizzi discriminazione per nascita, genere, religione o per un tratto genetico;
 12. i membri si impegnano a dialogare e discutere nello spirito di leale collaborazione e per l'interesse dei cittadini di nazionalità veneta, limitandosi ad esporre gli elementi del discorso strettamente necessari ed evitando tecniche ostruzionistiche;
 13. i membri si impegnano a non denigrare pubblicamente gli altri membri e gli enti ed associazioni da loro rappresentati;
 14. i membri si impegnano al pieno rispetto della presente carta, degli statuti e dei regolamenti adottati dall'Aggregazione, riservando le decisioni su ogni controversia esclusivamente ad un ente di autogoverno;
 15. il regolamento di voto determinerà i compiti ed il ruolo del Segretario; il segretario viene eletto dall'Assemblea fra i loro membri e resta in carica per 6 mesi; in assenza di regolamento il Segretario regola le riunioni, mantiene l'ordine comportamentale delle sedute, e cura che l'ordine del giorno venga seguito su indicazioni dell'Assemblea; almeno 24 ore prima della Assemblea, il segretario pubblica o trasmette ai membri l'ordine del giorno, tenendo conto delle delibere dell'Assemblea, della richiesta dei membri, e se non è già fissata, sentiti i membri decide la data della seduta successiva; il Segretario controlla il sito Web di cui riconosce la proprietà all'Aggregazione; l'Assemblea nomina il nuovo segretario almeno 15 giorni prima della decadenza del precedente;

2 Gli ultimi due periodi sono stati inseriti dalla Assemblea Speciale del 16 gennaio 2017

- 16.l'Assemblea nomina un vicesegretario fra i suoi membri; qualora il segretario sia impedito, viene sostituito dal vice segretario, oppure dal membro più anziano di età;
- 17.il regolamento di voto stabilirà i criteri di assegnazione del peso del voto di ciascun membro nelle AMR e il peso di ciascuna AMR; il peso del voto del membro sarà calcolato in considerazione della rappresentatività, della qualità e della numerosità dell'ente o associazione rappresentata; in assenza di regolamento conteranno il numero degli iscritti di nazionalità veneta all'ente o associazione rappresentato; le AMR dovranno essere bilanciate fra loro ed in numero massimo di tre;
- 18.il regolamento di voto disciplina il funzionamento delle sedute, le delibere e le pubblicazioni, garantisce la democraticità e l'efficacia dell'Aggregazione;
- 19.in caso di stallo dell'Assemblea, ciascun membro primo firmatario ha diritto di chiedere il voto per lo stralcio dell'argomento, ma non potrà invocarlo ulteriormente per almeno sette giorni;
- 20.ogni membro impegna il proprio ente o associazione rappresentato a non rendere pubblicamente nota l'intenzione di lasciare l'Aggregazione se non dopo aver provveduto a formale notifica a tutti i membri con almeno 15 giorni di preavviso;
- 21.le sedute dell'Aggregazione sono pubbliche, un verbale almeno sommario delle stesse viene pubblicato sul sito Web, mentre la delibera costituisce un documento finale separato e pubblico. Qualora la seduta riguardi elementi potenzialmente dannosi per la reputazione dei membri o dell'Aggregazione o del popolo veneto, la seduta deve svolgersi a porte chiuse;
- 22.i membri si impegnano a non diffondere in alcun modo documentazione denigratoria di alcun tipo dei membri o delle associazioni od enti partecipanti, ma la rendono immediatamente disponibile in copia al Segretario che la porrà all'ordine del giorno nel più breve tempo possibile; le azioni denigratorie, false e/o tendenziose devono essere sanzionate, e se ripetute il membro viene espulso;
- 23.i membri si impegnano a rispettare la volontà democraticamente espressa con le delibere dell'Aggregazione quando pubblicate, fatte salve le possibilità di impugnativa come da regolamento o statuto;
- 24.il regolamento di voto rispetta lo statuto e si ispira ai regolamenti in uso nei consigli regionali e nei parlamenti nazionali con riguardo alla storia del popolo veneto e delle sue istituzioni;

- 25.all'Aggregazione è vietata la cessione della rappresentatività degli interessi veneti in favore di altre nazioni o istituzioni o ente sovraordinata se non per mutuo interesse in conformità al diritto internazionale riconosciuto;
- 26.per motivi di interesse o grave pericolo nazionale, un membro primo firmatario può convocare una seduta speciale dell'Aggregazione;
- 27.esternamente e legalmente l'Aggregazione si esprime attraverso il Portavoce che viene scelto fra i membri e nominato unitariamente dalle AMR; il portavoce agisce in conformità alle direttive espresse dalle AMR; qualora il portavoce sia impedito o assente, viene sostituito dal segretario; con voto unanime le AMR possono far decadere il Portavoce;
- 28.ogni articolo della carta costituyente può essere modificato con la maggioranza del 75% dei membri aventi diritto alla prima convocazione, e 75% dei presenti alla seduta successiva;³
- 29.è fatto divieto ai membri ed ai rispettivi enti ed associazioni da loro rappresentati di parlare in nome dell'Aggregazione se non quando delegati;
- 30.ogni membro primo firmatario può richiedere autonomamente il voto per applicazione del veto su ogni delibera; questo privilegio durerà 24 mesi con possibile proroga; ogni membro primo firmatario vale 1 voto al momento del voto per l'applicazione del veto e viene richiesta la percentuale del 50+1% dei favorevoli; il veto ha durata standard di 3 mesi, salvo che i membri fondatori votino per una durata diversa;⁴
- 31.Né il segretario né il portavoce né i membri possono ricoprire “funzioni di partito politico” o “funzioni in istituzioni italiane” incompatibili, come definite dalla Carta Costituente e dalle delibere degli organi preposti.
- 32.Sono “partiti politici” quegli enti (indipendentemente dalla forma giuridica) che concorrono alle elezioni italiane; sono omologati ai partiti quegli enti (comprese le associazioni e le fondazioni e le attività private) che sostengono prevalentemente dei partiti politici sul piano pratico o economico o sostengono specificatamente persone che hanno funzioni di partito politico.
- 33.Per la Carta Costituente sono “funzioni di partito politico” incompatibile con la carica di membro le seguenti:
 - a. Le cariche (presidente, segretario, tesoriere ecc) e le funzioni comunque dirigenziali (membro del direttivo) comunque denominate

3 Inserito con delibera del 20 dicembre 2016

4 Inserito con delibera del 28 dicembre 2016

- b. La responsabilità, anche solo operativa, di una sezione o di una unità territoriale, o di una unità competente per materia, ad esclusione delle sole sezioni o ambiti territoriali ricomprendenti meno di 8500 abitanti;
- c. Il coordinamento a commissioni di lavoro per materia
- d. Partecipazione a commissioni di lavoro di cui sopra in ruolo preminente

34. Per la Carta Costituente sono “funzioni in istituzioni italiane” incompatibili con la carica di membro :

- a. Le cariche elettive (presidente, sindaco, consigliere ecc) in enti pubblici italiani centrali e locali alla sola esclusione dei sindaci di comuni aventi popolazione inferiore ai 5000 abitanti e dei consiglieri di comuni aventi popolazione inferiore ai 10000 abitanti;
- b. Gli assessori nominati da sindaci incompatibili
- c. Quelle che di fatto risultano in conflitto di interessi con quelli della minoranza nazionale veneta

35. Ciascun membro, a pena di decadenza, entro 48 ore deve comunicare agli altri membri:

- a. le sopraggiunte cause di incompatibilità;
- b. l'iscrizione ad un partito politico;
- c. le candidature a ruoli politici o istituzionali italiani incompatibili appena si è decisa la candidatura;

36. Il segretario tiene aggiornata nel sito una pagina riservata con le notifiche.

37. Decadono immediatamente dal ruolo di membro coloro che sono incompatibili anche alla luce di precedenti casi analoghi;

38. Non possono essere membri coloro che negli ultimi 6 mesi hanno ricoperto la carica o si sono candidati in funzioni incompatibili di partito politico;

39. Un membro che intende candidarsi a funzioni di partito politico deve dimettersi almeno 3 mesi prima dell'incarico;

40. Non possono essere membri coloro che negli ultimi 6 mesi hanno ricoperto ruoli o si sono candidati in funzioni incompatibili di istituzioni italiane;

41. Un membro che intende candidarsi a funzioni incompatibili di istituzioni italiane deve dimettersi almeno 3 mesi prima delle votazioni;

42. Il membro che comunque esprima l'intenzione di assumere ruoli o funzioni incompatibili, deve rispettare i termini dei casi precedenti da quel momento;

43. il segretario dichiara immediatamente decaduto il membro che si trovi in situazione di ineleggibilità o incompatibilità. Un membro può far decadere un altro membro con comunicazione a tutti i membri e al segretario. Sono fatte salve le procedure di ricorso interno.
44. Il membro può presentare ricorso contro la propria decadenza:
- a. in prima istanza, se emergono nuovi elementi, all'Assemblea, oppure, alternativamente, alla Commissione sulle Incompatibilità già costituita da almeno 15 giorni prima della decadenza;
 - b. in seconda istanza ad un comitato di tre membri estratti a sorte in Assemblea il cui verdetto deve essere confermato dall'Assemblea;
 - c. in ultima istanza all'autorità di giustizia di autogoverno del popolo veneto;
45. Aggregazione Veneta non può venire sciolta ma solo incorporata in altro ente di analoghe funzioni e previo referendum autorizzativo di tutti gli iscritti;
46. La riforma dei criteri di appartenenza alla minoranza nazionale deve essere compatibile con l'art.2 L.n.340/1971 per quanto attuato;
47. Sono veneti appartenenti alla minoranza nazionale gli iscritti all'Anagrafe del Popolo Veneto e, per quanto compatibile nei criteri, del Censimento del Popolo Veneto; al fine di garantire l'unità giuridica del popolo veneto, la riforma di questa funzione dell'anagrafe del popolo veneto e del censimento del popolo veneto deve essere sottoposta a referendum confermativo dei rispettivi iscritti aventi diritto al voto, deliberato dai rispettivi enti; sono riconosciute come lingue del popolo veneto nelle rispettive zone storiche, il bergamasco, il bresciano, il cimbri, il friulano, il ladino, la parlata di Sappada/Plodn e quelle di ceppo bavarese, l'emiliano-mantovano, lo sloveno.
48. Il portavoce, il segretario e in loro assenza i singoli membri, devono immediatamente diffidare chi creasse confusione sull'indipendenza di Aggregazione Veneta da partiti politici, e presentare denuncia-querela qualora il fatto si ripresentasse;
49. Un membro può convocare una riunione d'urgenza per la destituzione del Portavoce o del Segretario o di chi ne fa le veci qualora questi associno l'operato o la funzionalità di Aggregazione Veneta a quello di un partito politico e l'imputato è sospeso da ogni ruolo fino alla sentenza;
50. Con semplice notifica un membro fa decadere immediatamente da Portavoce o da Segretario coloro che sono in situazione di incompatibilità, e deve notificare

anche a tutti gli altri membri; alla prima assemblea la decadenza viene confermata se provata, e la mancanza di evidenze comporta la decadenza del membro che ha creato il caso; sono fatti salvi i rimedi per la decadenza;

51. Il membro che viene a conoscenza dell'utilizzo delle firme di autodichiarazioni per finalità di tipo partitico, deve denunciare il fatto alla autorità competente;

52. Un membro decaduto o il rappresentante di un ente o associazione che diffonda notizie atte a danneggiare l'immagine di un membro o dell'ente o associazione da lui rappresentato, viene querelato dall'Aggregazione Veneta qualora questo leda anche indirettamente la reputazione della stessa;

53. Qualora un membro non possa presenziare una assemblea, se vuole delegare deve delegare un altro membro, e se nessun membro è disponibile la delega viene assegnata con estrazione a sorte anche in deroga al limite delle due deleghe;

54. la presente Carta sostituisce integralmente la precedente;⁵

Per l'Aggregazione e per le pubblicazioni viene utilizzato il sito www.veneta.link

Prima Carta Costituente redatta a Marcon il 7/12/2016

Seconda Carta Costituente redatta a Grantorto il 14/12/2016

Terza Carta Costituente redatta a Limena il 16/1/2017

Note: gli articoli da 31 a 53 sono stati inseriti con Assemblea Speciale del 16 gennaio 2017

5 Questo articolo di chiusura era l'articolo 31 della Seconda Carta Costituente